



COMUNICATO UFFICIALE N. 91
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 103/AA al n. 108/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 103/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1086 pfi 25-26 adottato nei confronti della società A.S.D. TIEZZO 1954, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. TIEZZO 1954, a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per avere un gruppo di propri sostenitori posizionati in adiacenza del chiosco dell'impianto sportivo nel quale si è disputato l'incontro Tiezzo 1954 – Sacilese a r.l. del 15.3.2026, valevole per il girone A del campionato di Seconda Categoria, nel corso di tale gara intonato nei confronti del calciatore sig. T.E.G., schierato nelle file della squadra avversaria con la maglia numero 14, ululati imitando il verso della scimmia; tanto è accaduto al 44° minuto del secondo tempo a seguito di un fallo di gioco commesso dal calciatore sig. T.E.G. nei confronti di un calciatore della squadra della società A.S.D. Tiezzo 1954, inducendo il direttore di gara a sospendere l'incontro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società A.S.D. TIEZZO 1954, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Manuel Santarossa;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. TIEZZO 1954;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1042 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Augusto VANDERLEI, Marcello CORDOMA e della società A.S.D. MONTESILVANO CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:

Augusto VANDERLEI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Montesilvano Calcio a 5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1 bis, e 95, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle file della squadra della A.S.D. Montesilvano Calcio a 5, alla gara A.S.D. Montesilvano calcio a 5 – A.S.D. Scanno Calcio del 31.1.2026, valevole per il campionato Regionale di serie C1 di Calcio a 5, nonostante lo stesso fosse già tesserato ed avesse già partecipato a gare ufficiali, nel corso della stessa stagione sportiva, nelle file delle squadre delle società A.S.D. Rel Dem Calcio a 5 ed A.S.D. Riedil Hamok Futsal; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, sebbene ritualmente convocato, omesso di presentarsi all'audizione fissata dalla Procura Federale per la data del 15.5.2026, senza addurre alcun idoneo motivo ostativo;

Marcello CORDOMA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Montesilvano Calcio a 5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1 bis, e 95, comma 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il sig. Vanderlei Augusto prendesse parte, nelle file della squadra della A.S.D. Montesilvano Calcio a 5, alla gara A.S.D. Montesilvano Calcio a 5 – A.S.D. Scanno calcio del il 31.1.2026 valevole per il per il campionato Regionale di serie C1 di Calcio a 5, nonostante lo stesso fosse stato già tesserato ed avesse già partecipato, nel corso della stessa stagione sportiva, a gare ufficiali nelle fila delle squadre delle società A.S.D. Rel Dem Calcio a 5 ed A.S.D. Riedil Hamok Futsal;

A.S.D. MONTESILVANO CALCIO A 5, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Augusto Vanderlei e Marcello Cordoma;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Augusto VANDERLEI,
 - Sig. Marcello CORDOMA,
 - Società A.S.D. MONTESILVANO CALCIO A 5, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marcello Cordoma;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Augusto VANDERLEI,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Marcello CORDOMA,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. MONTESILVANO CALCIO A 5;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 105/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 792 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi GALLI, Maria Letizia PROIA, Davide MINOTTI e della società ASD EZIO SELLA ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luigi GALLI, allenatore UEFA C, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Ezio Sella Academy, in violazione:

- a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, delle N.O.I.F., 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall'art. 4, comma 1, lett. e) ed f), e comma 2, lett. e) ed f), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, omesso di soddisfare le necessità fondamentali a livello educativo ed emotivo dei giovani atleti tesserati per la società A.S.D. Ezio Sella Academy, proferendo ripetutamente, in occasione delle gare e delle sedute preparatorie di allenamento della squadra categoria Pulcini, espressioni dal tenore volgare e blasfemo;
- b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, delle N.O.I.F., 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché dal capo "Tabella Modalità di gioco categorie di base" del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell'11.7.2025 e dagli artt. 4, comma 1, lett. i), e comma 2, lett. i), e 5 del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, I) per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, posto in essere comportamenti contrari alla piena inclusione nonché all'effettiva e paritaria partecipazione del minore sig. A.A. all'attività sportiva della società e segnatamente per avere ritenuto di non convocare il giovane atleta sig. A.A. alle gare ufficiali disputate dalla squadra della categoria Pulcini della A.S.D. Ezio Sella Academy in quanto interessato da difficoltà legate alla motricità maggiori rispetto ai compagni di squadra; II) nonché ancora per avere lo stesso, in data 7.1.2026, nel corso della riunione convocata a seguito delle doglianze espresse da alcuni genitori di minori tesserati per la società A.S.D. Ezio Sella Academy in relazione ai comportamenti assunti dal tecnico sig. Luigi Galli nel corso delle gare e degli allenamenti, rivolto alla madre del calciatore sig. A.A. un'espressione inopportuna;

Maria Letizia PROIA, all'epoca dei fatti Responsabile Safeguarding della società A.S.D. Ezio Sella Academy, in violazione:

- a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 1, lett. e) ed f), e comma 2, lett. e) ed f), 5 e 11, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere la stessa, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, omesso di garantire l'attuazione dei protocolli e delle misure finalizzate a creare un ambiente sano per tutti i soggetti coinvolti nell'attività sportiva della società A.S.D. Ezio Sella Academy, omettendo di prestare la dovuta attenzione a fronte dei comportamenti lesivi della sensibilità dei giovani atleti militanti nella categoria Pulcini e contrari alle buone pratiche e finalità educative espresse dalla normativa sopra richiamata, posti in essere dal sig. Luigi Galli in occasione delle gare e delle

sedute preparatorie di allenamento della squadra categoria Pulcini della società A.S.D. Ezio Sella Academy, consistiti nell'aver tale tecnico proferito espressioni dal tenore volgare e blasfemo;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 1, lett. i), e comma 2, lett. i), 5 e 11, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni nonché dal capo "Tabella Modalità di gioco categorie di base" del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell'11.7.2025, per avere la stessa, omesso di garantire l'attuazione dei protocolli e delle misure finalizzate a creare un ambiente sano ed inclusivo per tutti i soggetti coinvolti nell'attività sportiva della società A.S.D. Ezio Sella Academy a fronte dei comportamenti contrari all'effettiva e paritaria partecipazione dei giovani atleti all'attività sportiva svolta dalla società da parte del sig. Luigi Galli, consistiti nell'aver tale tecnico ritenuto di non convocare il giovane atleta sig. A.A. alle gare ufficiali disputate dalla squadra della categoria Pulcini della A.S.D. Ezio Sella Academy in quanto interessato da difficoltà motorie maggiori rispetto ai compagni di squadra;

Davide MINOTTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ezio Sella Academy, in violazione:

- a) degli artt. 4, comma 1, e 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 7, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, con riferimento alle stagioni sportive 2024–2025 e 2025–2026, comunicato solo in data 13.11.2025 a mezzo del portale servizi della F.I.G.C., raggiungibile all'indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>, il nominativo del Responsabile Safeguarding mediante l'invio della relativa autocertificazione sottoscritta quale legale rappresentante della società A.S.D. Ezio Sella Academy;
- b) degli artt. 4, comma 1, e 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, comma 8, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, con riferimento alle stagioni sportive 2024–2025 e 2025–2026, omesso di comunicare senza indugio a mezzo del portale servizi della F.I.G.C., raggiungibile all'indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>, l'adozione del Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva nonché del Codice di Condotta predisposti in conformità a dette Linee Guida mediante l'invio della relativa autocertificazione sottoscritta quale legale rappresentante della società A.S.D. Ezio Sella Academy;
- c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 1, lett. e) ed f), e comma 2, lett. e) ed f), e 5 del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, omesso di soddisfare le necessità fondamentali a livello educativo ed emotivo dei giovani atleti tesserati per la società da lui presieduta, consentendo e/o comunque non impedendo al sig. Luigi Galli, di porre in essere comportamenti contrari alle buone pratiche ed alle finalità di cui alla normativa sopra richiamata, consistiti nell'aver tale tecnico proferito, in occasione delle gare e delle sedute preparatorie di allenamento della squadra categoria Pulcini della società A.S.D. Ezio Sella Academy, espressioni dal tenore volgare e blasfemo;
- d) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, comma 1, lett. i), e comma 2, lett. i), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni e dal capo "Tabella Modalità di gioco categorie di base" del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell'11.7.2025, per avere lo stesso, omesso di prestare la dovuta attenzione alla situazione di disagio emotivo determinata dalle differenti capacità atletiche manifestate da un giovane atleta tesserato per la società da lui presieduta, consentendo e/o comunque non

impendendo al tecnico sig. Luigi Galli di non convocare il giovane atleta sig. A.A. alle gare ufficiali disputate dalla squadra della categoria Pulcini della società A.S.D. Ezio Sella Academy in quanto interessato da difficoltà motorie maggiori rispetto ai compagni di squadra;

ASD EZIO SELLA ACADEMY, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Davide Minotti e Luigi Galli e per la quale la sig.ra Maria Letizia Proia ha svolto il ruolo di Responsabile Safeguarding;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luigi GALLI,
 - Sig.ra Maria Letizia PROIA,
 - Sig. Davide MINOTTI,
 - Società ASD EZIO SELLA ACADEMY, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Davide Minotti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Luigi GALLI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Maria Letizia PROIA,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Davide MINOTTI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD EZIO SELLA ACADEMY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 106/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1075 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Angeles JIMENEZ PAREJO, Giovanni Pietro PILO e della società USD ATLETICO URI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Angeles JIMENEZ PAREJO, tecnico Licenza D, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in qualità di responsabile della prima squadra della società U.S.D. Atletico Uri, in violazione:

- a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere la stessa, nel corso della stagione sportiva 2025–2026 e segnatamente in data 25.3.2026, pubblicato un post sul proprio profilo Facebook, in tal modo rendendo dichiarazioni pubbliche, poi riprese da organi di stampa locale e nazionale, dal contenuto non veridico, per come emerso all'esito dell'istruttoria, circa il fatto che la decisione assunta dalla società di revocare il suo incarico di responsabile della prima squadra femminile della società U.S.D. Atletico Uri sarebbe stata legata a una discriminazione di genere dipesa da un contesto societario "troppo maschilista";
- b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere la stessa, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, quantomeno sino alla data dell'esonero del 25.3.2026, svolto il ruolo e i compiti di responsabile della prima squadra femminile della società U.S.D. Atletico Uri, seppur sprovvista di regolare tesseramento;

Giovanni Pietro PILO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.S.D. Atletico Uri, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società, consentito e comunque non impedito che la sig.ra Parejo Jimenez Angeles, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, quantomeno sino alla data dell'esonero del 25.3.2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra femminile della società U.S.D. Atletico Uri, seppur sprovvista di regolare tesseramento;

USD ATLETICO URI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Pilo Giovanni Pietro e nel cui interesse la sig.ra Parejo Jimenez Angeles ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig.ra Angeles JIMENEZ PAREJO,
 - Sig. Giovanni Pietro PILO,
 - Società USD ATLETICO URI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gavino Satta;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per la Sig.ra Angeles JIMENEZ PAREJO,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giovanni Pietro PILO,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società USD ATLETICO URI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 107/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1063 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca MATTIOLI, Marco OPPICI, Ameth SEYE e della società AUDACE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca MATTIOLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Audace A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, al calciatore sig. Ameth Seye di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla Audace A.S.D., alle gare Felino G.S. – Audace ASD del 14.9.2025 ed Audace A.S.D. – Valtarese Calcio del 21.9.2025, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 92 del 30.5.2025 della Delegazione Provinciale di Parma;

Marco OPPICI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Audace A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione degli incontri Felino G.S. – Audace A.S.D. del 14.9.2025 ed Audace A.S.D. – Valtarese Calcio del 21.9.2025, entrambi valevoli per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società Audace A.S.D. nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Ameth Seye, attestando in tal modo la legittima partecipazione dello stesso a tali incontri nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 92 del 30.5.2025 della Delegazione Provinciale di Parma;

Ameth SEYE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Audace A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Audace A.S.D., alle gare Felino G.S. – Audace A.S.D. del 14.9.2025 ed Audace A.S.D. – Valtarese Calcio del 21.9.2025, entrambi valevoli per campionato di Terza Categoria, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 92 del 30.5.2025 della Delegazione Provinciale di Parma;

AUDACE ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Luca Mattioli, Marco Oppici ed Ameth Seye;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luca MATTIOLI,
 - Sig. Marco OPPICI,

- Sig. Ameth SEYE,
 - Società AUDACE ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luca Mattioli;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luca MATTIOLI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Marco OPPICI,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per SS 2026/2027 per il Sig. Ameth SEYE,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di Terza Categoria SS 2026/2027 per la società AUDACE ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 108/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1109 pfi 25-26 adottato nei confronti della società ASD FIUMICELLO 2004, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD FIUMICELLO 2004, a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere tre propri sostenitori, al termine della gara A.S.D. Fiumicello 2004 – Opicina del 22.3.2026 valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali, avvicinato la direttrice di gara dell'incontro nel parcheggio dell'impianto sportivo ed essersi rivolti alla stessa con fare aggressivo, pronunciando nel contempo ad alta voce espressioni offensive; in ragione della gravità della situazione venutasi a creare, poi, la madre della direttrice di gara, previamente avvisata dalla stessa, provvedeva a contattare i Carabinieri che giungevano sul posto e permanevano presso l'impianto sportivo fino al momento del suo definitivo allontanamento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società ASD FIUMICELLO 2004, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Flavio Puntin;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD FIUMICELLO 2004;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò